REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/82 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1618/82 che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e per le ciliegie sciroppate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2025/82 del Consiglio [3], ha fissato a 82 000 tonnellate i quantitativi di pere Williams conservate allo sciroppo e rispettivamente a 29 100 e a 60 000 tonnellate i quantitativi di duroni e di altre ciliegie dolci e di amarene sciroppate che possono essere ammessi al beneficio dell'aiuto alla produzione; che, per conseguenza, occorre modificare le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1618/82 della Commissione [4], atte a garantire la ripartizione di questi quantitativi globali tra le varie imprese di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1618/82 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Per la campagna 1982/1983, l'aiuto alla produzione:

— per le pere Williams conservate allo sciroppo della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune è limitata, per ciascuna impresa di trasformazione, al 74,16 % del quantitativo totale prodotto durante la campagna 1980/1981 per le imprese esistenti nel 1980 ed al 74,16 % del quantitativo totale prodotto durante la campagna 1981/1982 per le imprese create nel 1981;

— per i duroni e le altre ciliegie dolci sciroppate della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitato, per ogni impresa di trasformazione, all'80,65 % del quantitativo totale prodotto nella campagna 1980/1981 per le imprese esistenti nel 1980 ed all'80,65 % dei quantitativi totali prodotti nel 1981/1982 per le imprese create nel 1981;

— per le amarene sciroppate della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune è limitato, per ogni impresa di trasformazione, al 74,50 % del quantitativo totale prodotto nella campagna 1980/1981 per le imprese esistenti nel 1980 ed al 74,50 % dei quantitativi totali prodotti nel 1981/1982 per le imprese create nel 1981 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
[3] GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 180 del 24. 6. 1982, pag. 25.